

# Aspetti giuridici per la gestione del personale

## Alcune premesse normative

La centralità delle risorse umane, evidente in ogni organizzazione, lo è in maggiore misura nell'ambito dei servizi alla persona in generale, e nei servizi sociali in particolare.

Diversi elementi di dettaglio sono stati forniti con le deliberazioni regionali attuative, ed in particolare con la DGR n. 1077 del 17/09/2024 "Approvazione delle indicazioni per la costituzione e l'avvio degli Ambiti Territoriali Sociali. Art. 18, comma 1, lett. a) della L.R. n. 9/2024. Deliberazione/CR n. 89 del 13 agosto 2024".

Un primo importante principio è quello dell'unitarietà dell'organico.

### **Unitarietà dell'organico (DGR 1077/2007)**

*La gestione associata, attraverso un'ideale e stabile organizzazione, garantisce modalità uniformi di assistenza sociale, in particolare per quanto riguarda la realizzazione dei LEPS. A tal fine l'ATS, prescindendo dalla forma associativa adottata, si struttura – benché per fasi progressive – assumendo una configurazione organizzativa che prevede l'unitarietà dell'organico. Sarà quindi posto sotto la stessa linea gerarchica tutto il Servizio sociale professionale, gli altri operatori sociali e il personale amministrativo in dotazione all'Ambito per la gestione dei servizi e degli interventi sociali.*

*L'unitarietà dell'organico – anche nel caso di costituzione dell'Ufficio comune previsto dalla convenzione ex art. 30, comma 4 del TUEL – garantisce maggiore efficienza gestionale consentendo un più stretto raccordo tra i professionisti sociali dell'ATS e un'omogenea capacità di risposta a garanzia di equità per il cittadino.*

*Il direttore dell'ATS, preposto all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi/organismi di governo dell'Ambito, è la figura apicale dell'organico e garantisce l'unitarietà di direzione.*

Viene sottolineato il principio cardine di tutte le riorganizzazioni che si pongano come obiettivo la gestione associata di funzioni e servizi, utile a guidare la progettazione della gestione dell'ATS, che deve prevedere come punto di arrivo un'organizzazione alla quale afferisce giuridicamente tutto il personale di fatto operante nei servizi sociali dell'Ambito. Tale unitarietà è quella che consente di raggiungere gli obiettivi di integrazione, efficienza, omogeneità ed adeguatezza che sono tra le finalità principali della riorganizzazione.

Alcune prime importanti indicazioni relative al personale da assegnare all'ATS sono contenute nella stessa Legge 9/2024, all'articolo 10, Struttura organizzativo-amministrativa dell'Ambito Territoriale Sociale.

**Art. 10, comma 1**

*L'ATS è organizzato in modo tale da garantire il coordinamento intercomunale e lo svolgimento di compiti tecnico-amministrativi, gestionali e programmatici, che si traducono in particolare in:*

.....

*d) gestione del personale nelle diverse forme associative adottate.*

Gli Ambiti Territoriali Sociali, in quanto forma associativa con personalità giuridica, dispongono delle prerogative di un'organizzazione amministrativa anche rispetto alla gestione del personale. Spetta quindi a ciascuno di essi la gestione del proprio personale, a prescindere dalla sua acquisizione da un comune o dal suo reclutamento diretto da parte dell'ATS.

**Art. 10, comma 5**

*L'ATS è dotato di personale proprio reclutato con le procedure conformi alla natura giuridica dell'ATS.*

Il personale proprio dell'ATS è costituito dal personale che verrà trasferito dai Comuni appartenenti all'Ambito e, inoltre, dal personale che verrà assunto direttamente dalla forma giuridica individuata.

Un'attenta analisi organizzativa preliminare alle scelte da assumere deve in modo puntuale evidenziare:

1. le risorse professionali necessarie al funzionamento dell'ATS, comprensive di figure tecniche ed amministrative, tenendo conto degli obiettivi di riorganizzazione dell'esistente e di sviluppo di nuove attività previste dalle norme statali e regionali, nonché dallo sviluppo di nuovi servizi sulla base delle esigenze del territorio;
2. le risorse professionali presenti che dovranno essere trasferite all'ATS, attraverso un puntuale censimento del personale di fatto dedicato, ai servizi sociali;
3. le figure da reclutare, nei casi in cui le risorse presenti non siano sufficienti al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione e sviluppo individuati dalla norma e dalla programmazione locale.